

Sent. n. 12321/05  
Rep. n. 9878/05

N. Sent. Cont. 2005

N. 19951/2003 R.G.

1.9  
2.7  
[Redacted]

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, XIII Sez. civile in persona del giudice monocratico dott.ssa

Sabrina Bocconcello, ex art.281 sexies c.p.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa

DA

[Redacted]

- ATTORE -

CONTRO

[Redacted]

- CONVENUTO -

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore ha dedotto di essere creditrice da vario tempo della M [Redacted] della somma di €.8.229,16 oltre interessi legali ed oltre €.661,66 per spese portate dal Decreto ingiuntivo n.26485/01 emesso dal Tribunale di Milano. A seguito di istanza di pignoramento a fronte di detto decreto ingiuntivo rimato non opposto l'ufficiale Giudiziario ha rilevato che l'attività di [Redacted] era cessata e che al medesimo indirizzo vi era attività denominata Music Center 2000 srl che ha opposto l'esecuzione deducendo che i beni mobili ivi contenuti erano di sua proprietà.

L'attore assume che la M [Redacted] srl abbia acquistato il ramo d'azienda della M [Redacted] di [Redacted] e che pertanto risponde dei debiti di questa in relazione alla

[Handwritten signature]

fornitura di cui al decreto ingiuntivo per effetto dell'art. 2560 c.c., chiede, pertanto che, previo accertamento dell'acquisto del ramo di azienda, la M [redacted] srl venga condannata al pagamento della somma di € 8.226,16 oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo oltre rivalutazione.

Il convenuto si è costituito in giudizio ed ha dedotto di non aver acquistato il ramo d'azienda M [redacted] e che pertanto la domanda di parte attrice risulta non fondata.

Nel corso del giudizio è stata ordinata l'esibizione in giudizio dei libri sociali obbligatori – o di loro copia autentica per gli esercizi 2000 e 2001 dell'impresa individuale M [redacted] di [redacted] -, ma l'ordine è stato parzialmente eseguito non avendo il convenuto esibito il libro Iva il libro inventari ed il libro giornale. Ma semplicemente lo statuto sociale, alcuni bilanci ed il libro soci.

Pertanto tenuto conto che dalla documentazione in atti è emerso che M [redacted] srl svolge la stessa attività di M [redacted] che la Sig.ra [redacted] titolare di [redacted] è socia della M [redacted] srl ed è proprietaria di quote per € 9.880,00 a fronte di un capitale sociale di € 10.400,00, che inoltre la convenuta ha il suo negozio proprio dove svolgeva la sua attività la M [redacted] tutti tali elementi, unitamente al comportamento del convenuto che ha ommesso l'esibizione di documenti così come richiesti dal giudice, complessivamente valutati inducono a ritenere che vi sia stata una successione nell'azienda e pertanto inducono a ritenere fondata la domanda di condanna al pagamento del credito nella misura di € 8.229,16 oltre agli interessi dalla scadenza delle fatture al saldo in misura pari al tasso legale.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza in proporzione alla entità della condanna e si liquidano in complessivi € 2.300,00 (di cui € 1100,00 per onorari e € 900,00 per diritti).

La sentenza è esecutiva *ex lege*.



P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- 1) Condanna [redacted] srl al pagamento in favore di [redacted] della somma di € .8.229,16 oltre agli interessi dalla scadenza delle fatture al saldo in misura pari al tasso legale;
- 2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in € 2300,00;
- 3) sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, il 14 novembre 2005.

Il Giudice  
(Dott. ssa Sabrina Bocconcello)

